

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1968

(114<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SCHIAVONE

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE

« Modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali » (2399) (D'iniziativa dei deputati Pintus ed altri; Armato ed altri; Pintus; Valitutti) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1423, 1425, 1426, 1428, 1429, 1430, 1433, 1444, 1437
AMADEI, Sottosegretario di Stato per l'interno . . . . .	1425, 1428
ANGELILLI . . . . .	1437
AIMONI . . . . .	1427, 1428', 1429
BATTAGLIA . . . . .	1437
BISORI . . . . .	1437
FABIANI . . . . .	1437
GIRAUDO, relatore . . . . .	1424, 1425, 1427, 1428, 1429, 1430, 1433, 1434
LESSONA . . . . .	1437
NENNI Giuliana . . . . .	1437
PREZIOSI . . . . .	1428, 1429, 1437
ZAMPIERI . . . . .	1436

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Aimoni, Ajroldi, Bartolomei, Battaglia, Bisori, Bonafini, Chabod, D'Angelosante, De Michele, Fabiani,

Gianquinto, Giraudo, Jodice, Lessona, Nenni Giuliana, Palumbo, Pennacchio, Petrone, Preziosi, Schiavone, Sibille, Tupini, Turchi, Zagami e Zampieri.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Molinari è sostituito dal senatore Angelilli.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Amadei.

PREZIOSI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Pintus ed altri; Armato ed altri; Pintus e Valitutti: « Modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali » (2399) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Pintus, Riccio, Dell'Andro, Agosta, Alba, Albertini, Aldisio,

Amadeo Aldo, Amatucci, Amodio, Armani, Armaroli, Azzaro, Barberi, Bartole, Berlinguer Mario, Biagioni, Bisantis, Bonaiti, Bontade Margherita, Borghi, Bosisio, Bova, Bovetti, Buzzetti, Buzzi, Calveti, Canestrari, Cassiani, Castellucci, Cattaneo Petrina Giannina, Cavallaro Francesco, Cengarle, Cocco Maria, Colasanto, Conci Elisabetta, Cossiga, Curti Aurelio, Dall'Armellina, D'Arezzo, Darida, De Capua, Del Castillo, De Maria, De Marzi Fernando, De Meo, De Mita, De Zan, Di Giannantonio, Di Leo, Di Piazza, Di Vagno, Dossetti, Elkan, Fabbri Francesco, Foderaro, Folchi, Forlani, Fornale, Fortini, Fracassi, Franzo, Gagliardi, Gerbino, Gioia, Greggi Agostino, Guerrieri, Iozzelli, Laforgia, Lenoci, Lettieri, Longoni, Lucchesi, Marotta Michele, Mattarelli Gino, Melis, Mengozzi, Micheli, Milia, Napolitano Francesco, Nucci, Patrini, Pedini, Pellicani, Pennacchini, Pitzalis, Prearo, Quaranta, Quintieri, Racchetti, Rampa, Reale Giuseppe, Ripamonti, Romanato, Russo Vincenzo, Sammartino, Sangalli, Sarti, Savio Emanuela, Scarlato, Semeraro, Sgarlata Marcello, Silvestri, Simonacci, Sorgi, Spadola, Spinella, Stella, Tambroni, Urso, Valiante, Vedovato, Veronesi, Viale, Vigorelli, Villa Zugno, Armato, Storti, Scaglia, Sinesio, Colleoni, Cappugi, Zanibelli, Cengarle, Borghi, Biaggi Nullo, Gitti, Toros, Colasanto, Borra, Ceruti Carlo, Sartor, Colombo Vittorino, Rosati, Isgrò; Pintus e Valitutti: « Modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge che, originariamente deferito alla nostra Commissione in sede referente, è stato poi, su richiesta unanime della Commissione stessa, assegnato in sede deliberante.

G I R A U D O , *relatore*. Sul disegno di legge in discussione, dapprima deferito al nostro esame in sede referente, la Commissione ha già avuto modo di soffermarsi a lungo in più di una seduta e il vostro relatore ha avuto l'onore di svolgere un'ampia relazione che poi, in forma più sintetica, è stata a

suo tempo stampata e distribuita. Come i colleghi certamente ricordano, a un certo punto, da parte del Governo, sono state avanzate talune riserve riferentisi particolarmente all'ultimo comma dell'articolo 5 che prevede un aumento del trattamento economico per i segretari dei consorzi dei comuni; in conseguenza di ciò, il provvedimento è rimasto per qualche tempo fermo in sede referente. Quando pareva che esso dovesse essere rimesso all'esame dell'Assemblea, il Governo — nella persona del Ministro Bertinelli — ha receduto dalla precedente posizione di riserva ed ha acconsentito che il disegno di legge continuasse il suo *iter*; il Presidente del Senato, poi, ha disposto, su nostra richiesta, che la nostra Commissione potesse discuterlo in sede deliberante.

Ritengo di non dover ora ripetere la relazione già svolta, nè di dover analizzare i singoli articoli di cui ci siamo già occupati ampiamente in sede referente. Gli onorevoli colleghi certamente ricorderanno che, a suo tempo, il relatore propose alcuni emendamenti, a cominciare dall'articolo 1 nel quale, per adeguare effettivamente lo sviluppo di carriera dei segretari comunali a quella degli statali, si sarebbe dovuto richiedere una anzianità di 6 anni, ovvero di 5, anzichè di 8 come previsto nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. Altre proposte di modifica riguardavano gli articoli 2 e 3.

Senonchè ad un certo punto si addivenne ad un accordo con il Governo: purchè il disegno di legge potesse procedere celermente, il vostro relatore e — se ben ricordo — tutti i componenti della Commissione erano disposti a rinunciare alla presentazione di emendamenti sostanziali i quali avrebbero inevitabilmente pregiudicato l'*iter* del provvedimento. Infatti, poichè tali emendamenti avrebbero toccato non soltanto questioni di struttura, ma anche di ordine finanziario, si sarebbe reso necessario un ulteriore esame da parte della Commissione finanze e tesoro con la probabile conseguenza che il disegno di legge si sarebbe insabbiato. Vi sono però taluni emendamenti di carattere puramente formale, e concordati con il rappresentante del Governo, che è assolutamente necessario apportare al testo

in esame; tali emendamenti saranno da me illustrati in sede di discussione dei singoli articoli.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per cognizione della Commissione, desidero aggiungere che tali emendamenti sono stati concordati anche con le organizzazioni sindacali.

G I R A U D O , *relatore*. Per passare in breve sintesi le più importanti norme di cui si compone il disegno di legge, ricorderò che l'articolo 1 riguarda la promozione a segretario capo di seconda classe, promozione che in base all'articolo 18 della legge n. 604, si consegue attualmente a seguito di concorso per titoli e che con l'approvazione del provvedimento in esame si conseguirà invece a ruolo aperto, cioè per anzianità congiunta al merito, dopo otto anni di servizio effettivo di ruolo nelle qualifiche di segretario di seconda e di prima classe.

L'articolo 2 sostituisce integralmente l'articolo 19 della citata legge n. 604 riguardante la nomina a segretario capo di prima classe. Quando si è in possesso del titolo di laurea, l'anzianità di servizio viene calcolata come somma di due momenti distinti, sei anni di anzianità nel servizio di segretario comunale di ruolo e cinque anni di servizio nella qualità di impiegato di ruolo alle dipendenze di amministrazioni comunali o provinciali. Per coloro che sono privi di titolo di laurea, invece, si esigono 13 anni di anzianità, 6 dei quali nella qualifica di segretario comunale.

All'articolo 3 è disciplinata la nomina a segretario comunale generale di prima e seconda classe. La norma più importante di tale articolo attiene ai vice segretari generali di comuni o province ai quali, per accedere al concorso di segretario comunale generale, è richiesto il preventivo conseguimento della idoneità nel concorso per la nomina a segretario capo di prima classe: ciò perchè fino ad ora molti vice segretari comunali e provinciali sono arrivati a quel grado senza aver mai affrontato un concorso esterno.

L'articolo 5 riguarda il trattamento economico dei segretari comunali capi di seconda classe per i quali è ridotto a 15 anni il servizio effettivo richiesto per poter godere, rimanendo nella qualifica, del trattamento economico superiore. Lo stesso articolo porta da un quinto ad un quarto dello stipendio l'indennità mensile dei segretari dei consorzi di comuni.

Vi è poi una serie di varie disposizioni che mi pare inutile qui ripetere.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

*(Promozione a segretario capo di 2ª classe)*

L'articolo 18 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è sostituito dal seguente:

« Le promozioni a segretario capo di 2ª classe sono conferite con decreto del prefetto su parere del Consiglio provinciale di amministrazione, per anzianità congiunta al merito, ai segretari comunali di 1ª classe che abbiano compiuto otto anni di servizio effettivo di ruolo nelle qualifiche di segretario comunale di 2ª e di 1ª classe ed abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto ».

G I R A U D O , *relatore*. Gli emendamenti concordati con il Governo riguardano anzitutto la soppressione del primo comma di tale articolo, precisamente le parole « L'articolo 18 della legge 8 giugno 1962, numero 604, è sostituito dal seguente: »

Il primo comma dell'articolo 1 dovrebbe pertanto iniziare, soppresse le virgolette, con le parole: « Le promozioni a segretario capo » rimanendo poi invariato rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati.

Si propone infine di aggiungere un secondo comma del seguente tenore:

« Gli articoli 18 e 56 della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono abrogati ».

L'articolo 18 della legge n. 604 disciplina il concorso per la nomina a segretario capo di seconda classe, mentre l'articolo 56 è costituito da una norma transitoria riguardante il personale non in possesso di titolo di laurea, sempre in riferimento a tale concorso.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore tendente a sopprimere le parole: « L'articolo 18 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è sostituito dal seguente: ».

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo di un secondo comma proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

## Art. 2.

(Nomina a segretario capo di 1ª classe)

L'articolo 19 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è sostituito dal seguente:

« I posti di segretario capo di 1ª classe sono conferiti, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli e per esami, da bandire cumulativamente per tutte le sedi della classe terza rimaste o divenute vacanti dopo l'espletamento del concorso per trasferimento di cui all'articolo 30.

Al concorso per la nomina a segretario capo di 1ª classe sono ammessi:

a) i segretari comunali i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano prestato complessivamente effettivo servizio di ruolo in tale qualità per almeno undici anni, ovvero almeno per sei anni in qualità di segretario comunale di

ruolo e, per il rimanente periodo, fino al raggiungimento dell'anzianità complessiva di undici anni, quali impiegati di ruolo presso Amministrazioni comunali o provinciali ed abbiano riportato nell'ultimo quinquennio, per tre anni, il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto »;

b) i vice segretari titolari comunali e provinciali ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario ed i capi ripartizione titolari dei comuni e delle province, i quali siano considerati equiparati alla qualifica di segretario capo di 1ª classe od alla qualifica immediatamente inferiore, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, tranne quello dell'età, ed abbiano prestato almeno undici anni di effettivo servizio di ruolo, in qualità di segretario comunale o di impiegato, alle dipendenze di Amministrazioni comunali o provinciali, di cui almeno sei nelle anzidette qualifiche. I vice segretari ed i capi ripartizione che abbiano qualifica equiparata a quella di segretario capo di 2ª classe devono, inoltre, aver riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto ».

Per la nomina a segretario capo di 1ª classe non è richiesta la laurea in giurisprudenza o altra equipollente:

a) per i segretari comunali che abbiano conseguito la nomina in ruolo anteriormente all'entrata in vigore della presente legge ed abbiano prestato complessivamente tredici anni di effettivo servizio di ruolo di cui almeno sei in tale qualità e per il rimanente periodo, fino al raggiungimento dell'anzianità complessiva di anni tredici, quali impiegati di ruolo presso Amministrazioni comunali o provinciali;

b) per i vice segretari ai quali spetta la effettiva sostituzione del titolare e per i capi ripartizione titolari, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1954, n. 748, che abbiano prestato, dalla stessa data, ininterrotto servizio in tali qualifiche.

I candidati di cui alle lettere a) e b) del precedente comma devono, altresì, aver ri-

portato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto ».

Gli esami del concorso di cui al primo comma consistono in tre prove scritte ed in una prova orale nelle materie indicate nella tabella G allegata alla presente legge.

Per quanto concerne la disciplina degli esami si applicano le disposizioni richiamate dall'articolo 12.

Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga una votazione di almeno sette decimi.

I vincitori del concorso sono assegnati alle singole sedi indicate nel bando, tenuti presenti, compatibilmente con le esigenze di servizio, l'ordine della graduatoria e le aspirazioni espresse dai candidati.

La mancata assunzione del servizio nella sede assegnata entro il termine prefisso comporta rinuncia alla promozione.

Se, peraltro, la graduatoria comprenda un numero di candidati superiore a quello delle sedi a concorso, il Ministro dell'interno ha facoltà di procedere alla nomina ed all'assegnazione dei candidati dichiarati idonei, che per ordine di merito seguono immediatamente i vincitori, alle sedi indicate nel bando che per qualsiasi causa si rendano vacanti.

Tale facoltà non può essere esercitata dopo trascorso un anno dall'approvazione della graduatoria.

G I R A U D O , *relatore*. Gli emendamenti a tale articolo, pure concordati col rappresentante del Governo, sono anch'essi formali. Si propone anzitutto la soppressione delle parole: « L'articolo 19 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è sostituito dal seguente: »; quindi, dopo le parole « di cui all'articolo 30 », andrebbero aggiunte le altre « della legge 8 giugno 1962, n. 604 ». Le stesse parole dovrebbero essere aggiunte al punto *b*) dopo le parole « di cui all'articolo 8 », e al sesto comma, dopo le parole « richiamate dall'articolo 12 ». Si propone, infine, di aggiungere

un ultimo comma del seguente tenore: « L'articolo 19 della legge 8 giugno 1962, numero 604, è abrogato ».

A I M O N I . Desidererei avere una risposta in merito alla richiesta da noi avanzata di immettere in ruolo i 151 segretari già dichiarati idonei.

G I R A U D O , *relatore*. Il vostro relatore si è battuto per tale immissione con tutte le sue forze e con tutto l'impegno, ma non è stato possibile raggiungere in merito un accordo con il Governo, in primo luogo perchè la graduatoria cui si riferisce il senatore Aimoni fu fatta nel 1966, quindi ben due anni fa, in secondo luogo perchè l'accettazione della richiesta intaccerebbe il principio generale che chi viene dichiarato idoneo in un concorso è tale e non vincitore dello stesso.

Personalmente comprendo la preoccupazione del senatore Aimoni giacchè le persone cui egli si riferisce sono per lo più anziani che hanno dovuto fare uno sforzo non indifferente per mettersi in grado di affrontare il concorso e che ora si vedono esclusi da un beneficio cui aspiravano. E notate che gli stessi, trovandosi a cavallo fra due modifiche di legge (la prima che imponeva il concorso e la seconda che oggi stiamo per approvare, la quale consente agli idonei di accedere, entro un anno dall'approvazione della graduatoria, alle sedi rimaste vacanti), non possono beneficiare né dell'una né dell'altra.

Tuttavia debbo dire al senatore Aimoni che questo era uno degli argomenti che avrebbero potuto far insabbiare il provvedimento e che le stesse organizzazioni sindacali non ne hanno fatto una *conditio sine qua non*. D'altra parte sulla questione più che il Ministero dell'interno era stato il ministro Bertinelli ad avanzare riserve, giacchè riteneva che l'introduzione di un simile principio avrebbe costituito un pericoloso precedente per tutti i concorsi riguardanti anche altre Amministrazioni pubbliche.

A I M O N I . Se l'opposizione deriva da una siffatta preoccupazione ritengo che essa non abbia ragione di esistere. I precedenti,

infatti, già ci sono non solo per i concorsi indetti dal Ministero della pubblica istruzione e dal Ministero della difesa, ma anche in seno ad altre Amministrazioni!

G I R A U D O , *relatore*. A me sembra che tutta la materia degli idonei dovrebbe essere riordinata con un provvedimento organico da approntarsi nella prossima legislatura. Prego pertanto il senatore Aimoni di non insistere sulla sua richiesta anche se, ripeto, ne comprendo le ragioni.

Personalmente sono rimasto commosso, fra l'altro, da una lettera inviata da uno dei 151 interessati il quale mi ricordava che nel 1952 — quando feci un lungo viaggio per fondare l'Unione dei comuni montani — ricopriva la carica di commissario al comune di Verghereto. Cito il caso per far comprendere come la questione mi avesse particolarmente toccato anche per questo riferimento personale a tempi ormai lontani. Gli ostacoli, però, sono attualmente insuperabili perchè consistono in una questione di principio sulla quale il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione si è dichiarato chiaramente e assolutamente contrario.

A I M O N I . Possiamo anche comprendere le difficoltà che la nostra richiesta potrebbe creare per l'approvazione del disegno di legge. D'altra parte dobbiamo porre in evidenza che non accogliendola si determinerebbe una evidente ingiustizia verso 151 segretari comunali dichiarati idonei in un pubblico concorso. Né può sostenersi che la loro immissione in ruolo scombusolerebbe l'organico generale, giacchè è a tutti noto che esiste una disponibilità di ben 500 posti.

L'ingiustizia è ancor più palese se — come ho già detto precedentemente — si considera che già esistono nel settore della scuola e in altre Amministrazioni dello Stato precedenti in base ai quali coloro che sono stati dichiarati idonei hanno avuto la possibilità di passare in ruolo senza sostenere un nuovo concorso.

Per le ragioni esposte, pur mantenendo il nostro voto favorevole al disegno di legge, dichiariamo che ci asterremo dalla votazione dell'articolo 2.

P R E Z I O S I . È mai possibile che il Governo non possa andare incontro alle obiettive esigenze espresse dal senatore Aimoni, soprattutto in considerazione del fatto che il principio è ammesso, sia nel settore della scuola che in altre pubbliche amministrazioni? Eppure, a eliminare ogni opposizione basterebbe un solo esempio risalente a qualche anno fa, quando il Ministero delle poste e telecomunicazioni indisse un concorso a 1.700 posti per ufficiale postale e trovò poi il modo di inserire nei ruoli oltre ai vincitori, altre cinquemila persone dichiarate idonee. A me sembra che non sussista alcun ostacolo obiettivo a risolvere anche oggi la situazione profondamente umana e dolorosa dei 151 segretari comunali già dichiarati idonei.

Con ciò non voglio dire che voterò contro il disegno di legge perchè, come ho avuto occasione di dire in sede di discussione del provvedimento sulle Camere di commercio, il peggio non è morto mai e bisogna accettare il meno peggio quando esso viene comunque in aiuto ad alcune aspirazioni di benemerite categorie. L'amara verità è un'altra: di fronte a certi giochi del dare e non dare che non soddisfano obiettive esigenze, noi stessi talvolta non sappiamo quale via scegliere.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non voglio aggiungere niente a quanto ha detto il relatore.

Il Ministero dell'interno non vuole porsi in contrasto con il Ministero della riforma burocratica, quindi questa materia potrà essere riveduta nella prossima legislatura per sanare delle situazioni ingiuste; ma bisogna rendersi conto che, se si vuole fare una riforma burocratica su basi solide, qualcosa occorre cominciare a fare, perchè, se una riforma s'ispira a quello che si è fatto nel passato, giusto o ingiusto che sia, non sarà mai una riforma, ma un rimedio provvisorio.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore tendente a sopprimere le parole: « L'articolo 19 della legge

8 giugno 1962, n. 604, è sostituito dal seguente: ».

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore, tendente ad aggiungere, al primo comma le parole « della legge 8 giugno 1962, n. 604. » dopo le altre « di cui all'articolo 30 ».

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore tendente ad aggiungere alla lettera b) del secondo comma dopo le parole « di cui all'articolo 8 », le altre « della legge 8 giugno 1962, n. 604 ».

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore tendente ad aggiungere al sesto comma le parole « della legge 8 giugno 1962, numero 604 » dopo le altre « richiamate dall'articolo 12 ».

(È approvato).

Infine il relatore propone un ultimo comma aggiuntivo, del seguente tenore:

« L'articolo 19 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

A I M O N I . Per le ragioni prima addotte, ripeto che mi asterrò dal votare il presente articolo.

P R E Z I O S I . Anche io dichiaro di astenermi da questa votazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

### Art. 3.

(Nomina a segretario comunale generale di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe)

Al terzo comma dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo le parole: « devono rivestire da almeno tre anni tale qua-

lifica » sono aggiunte le seguenti: « aver conseguito l'idoneità nel concorso per la nomina a segretario capo di 1<sup>a</sup> classe ».

Il quarto comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Per l'ammissione ai concorsi di cui ai precedenti commi non è richiesta la laurea in giurisprudenza od altra equipollente:

a) per i segretari comunali e provinciali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per i vice segretari generali di comuni o province ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario e per i capi ripartizione titolari, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, i quali abbiano prestato, dalla stessa data, ininterrotto servizio con tali qualifiche.

G I R A U D O , *relatore*. L'articolo 3 consiste in una modificazione dell'articolo 21 della legge istitutiva; occorre però sopprimere la prima parte del secondo comma che recita: « Il quarto comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente », e sostituirlo con il seguente: « Il quarto comma dello stesso articolo è abrogato ».

L'articolo prosegue dicendo: « Per l'ammissione ai concorsi di cui ai precedenti commi non è richiesta la laurea in giurisprudenza od altra equipollente:

a) per i segretari comunali e provinciali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per i vice segretari generali di comuni o province ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario e per i capi ripartizione titolari, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, i quali abbiano prestato, dalla stessa data, ininterrotto servizio con tali qualifiche ».

Qui il trattamento dei segretari comunali e provinciali è diverso dal trattamento dei vice segretari generali dei comuni e delle province e questo è stato voluto per dare ai segretari comunali, che indubbiamente — per le ragioni di cui ho parlato prima — hanno affrontato un maggior numero di con-

1ª COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)

114ª SEDUTA (24 gennaio 1968)

corsi esterni, la possibilità di una differenziazione tra le varie carriere.

Quindi, mentre i segretari comunali possono accedere alla nomina di segretario comunale di prima e seconda classe alla data di entrata in vigore della presente legge, gli altri devono entrare in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851.

Pertanto la seconda parte del secondo comma, tolte le virgolette, va sostituita con la seguente: « Per l'ammissione ai concorsi di cui ai primi tre commi del citato articolo 21 non è richiesta la laurea in giurisprudenza o altra equipollente ».

Non ho altri emendamenti da proporre a questo articolo.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore e tendente a sostituire la prima parte del secondo comma con altra, del seguente tenore: « Il quarto comma dello stesso articolo è abrogato ».

(È approvato).

Metto ai voti il seguente emendamento sostitutivo proposto dal relatore e tendente a sostituire la seconda parte del secondo comma con altra, del seguente tenore: « Per la ammissione ai concorsi di cui ai primi tre commi del citato articolo 21 non è richiesta la laurea in giurisprudenza o altra equipollente: ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

#### Art. 4.

*(Concorsi per trasferimento a sedi di classe 5ª)*

Il secondo comma dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è sostituito dal seguente:

« A detti concorsi possono partecipare, per trasferimento, i segretari comunali capi di 2ª classe, titolari di segreterie di comuni

della classe 5ª, ed i segretari comunali di 1ª e 2ª classe, anche se in servizio in altre province ».

(È approvato).

#### Art. 5.

*(Trattamento economico)*

Il sesto comma dell'articolo 34 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è sostituito dal seguente:

« Ai segretari capi di 2ª classe, titolari di segreterie di comuni della classe quarta, che abbiano compiuto quindici anni di servizio effettivo in qualità di segretario comunale di ruolo, di cui almeno tre nella qualifica di segretario capo di 2ª classe, può essere assegnato, con provvedimento del Ministro dell'interno, sentiti i pareri del Consiglio comunale e del Consiglio centrale di amministrazione, il trattamento economico stabilito per i segretari capi di 1ª classe, sempre che abbiano conseguito, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di "ottimo" e per gli altri due anni almeno quello di "distinto" ».

Il settimo comma dello stesso articolo è abrogato.

L'ottavo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Ai segretari dei consorzi spetta una indennità mensile pari ad un quarto dello stipendio ed il rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate, da essi sostenute per recarsi da uno ad altro dei comuni consorziati, per l'esercizio delle loro funzioni ».

**G I R A U D O , relatore.** La prima parte del primo comma dell'articolo 5 andrebbe soppressa; andrebbero inoltre soppressi il secondo comma e la prima parte del terzo. Si dovrebbe aggiungere, infine, il seguente, comma: « Il sesto, il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 34 della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono abrogati ».

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emenda-



mento proposto dal relatore tendente a sopprimere la prima parte del primo comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore, soppressivo dell'intero secondo comma.

(È approvato).

Metto ai voti, sempre su proposta del relatore, l'emendamento soppressivo della prima parte del terzo comma.

(È approvato).

Metto ai voti, infine, l'emendamento proposto dal relatore e tendente aggiungere il seguente, ultimo comma: « Il sesto, il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 34 della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono abrogati ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

#### Art. 5.

##### (Trattamento economico)

Ai segretari capi di 2<sup>a</sup> classe, titolari di segreterie di comuni della classe quarta, che abbiano compiuto quindici anni di servizio effettivo in qualità di segretario comunale di ruolo, di cui almeno tre nella qualifica di segretario capo di 2<sup>a</sup> classe, può essere assegnato, con provvedimento del Ministro dell'interno, sentiti i pareri del Consiglio comunale e del Consiglio centrale di amministrazione, il trattamento economico stabilito per i segretari capi di 1<sup>a</sup> classe, sempre che abbiano conseguito, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto ».

Ai segretari dei consorzi spetta una indennità mensile pari ad un quarto dello stipendio ed il rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate, da essi sostenute per recarsi da uno ad altro dei comuni consorziati, per l'esercizio delle loro funzioni.

Il sesto, il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 34 della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono abrogati.

(È approvato).

#### Art. 6.

(Fondo articolo 42 legge 8 giugno 1962, n. 604)

Al secondo comma dell'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo le parole: « in sede di revisione del procedimento disciplinare » sono aggiunte le seguenti: « nonchè quelle occorrenti per la corresponsione al segretario dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per il pagamento del contributo annuale dovuto al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile a titolo di rimborso delle riduzioni previste dall'articolo 14 della presente legge e per il conferimento, mediante concorso, di borse di studio ai figli, particolarmente meritevoli, dei segretari comunali e provinciali ».

(È approvato).

#### Art. 7.

(Modifiche alle tabelle allegate alla legge 8 giugno 1962, n. 604)

Le tabelle A, C, F e G allegate alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sono sostituite con le tabelle A, C, F, G allegate alla presente legge.

(È approvato).

#### Art. 8.

(Segreterie della classe 4<sup>a</sup>)

I segretari capi di 2<sup>a</sup> classe titolari di sedi di classe 5<sup>a</sup> sono assegnati a sedi della classe 4<sup>a</sup> a seguito di concorso per trasferimento.

I segretari capi di 2<sup>a</sup> classe, titolari di segreterie di comuni della classe 4<sup>a</sup> non possono essere assegnati in qualità di titolari a sedi della classe 5<sup>a</sup>.

(È approvato).

## Art. 9.

*(Decorrenza della promozione a segretario capo di 2ª classe)*

I segretari comunali di 1ª classe in servizio di ruolo, in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 1 della presente legge, conseguono la promozione alla qualifica di segretario capo di 2ª classe con decorrenza, agli effetti economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge e, ai soli effetti giuridici, dalla data in cui risultano in possesso degli anzidetti requisiti.

Per i segretari capi di 2ª classe già promossi a tale qualifica ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 giugno 1962, n. 604, la promozione è retrodatata, ai soli effetti giuridici, alla data in cui risultano in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 1 della presente legge.

La retrodatazione della promozione ai soli effetti giuridici non può avere, in ogni caso, decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1962, n. 604.

*(È approvato).*

## Art. 10.

*(Segretari titolari transitori di sedi della classe 4ª)*

I segretari i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano la qualifica di segretario comunale di 2ª o di 1ª classe e prestino servizio in qualità di titolari transitori presso segreterie di comuni assegnati in base alla tabella A alla classe 4ª conservano transitoriamente la titolarità delle segreterie dei comuni predetti finchè non conseguano la promozione a segretario capo di 2ª classe.

I prefetti, nell'ambito delle singole province, hanno facoltà di assegnare ai predetti segretari, dalla data di promozione alla qualifica di segretario capo di 2ª classe, la titolarità delle sedi, delle quali sono titolari transitori, sentiti le Amministrazioni interessate ed il Consiglio provinciale di amministrazione.

Se, per altro non abbiano conseguito la promozione a segretario capo di 2ª classe entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge o non vengano confermati, ai sensi delle disposizioni di cui al comma precedente, nelle rispettive sedi di servizio dopo aver conseguito la promozione stessa, sono trasferiti alle sedi della classe 5ª che si rendano vacanti nella stessa provincia.

È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Ministro dell'interno e del prefetto di trasferire, per gravi esigenze di servizio, a sedi della classe 5ª i segretari che siano titolari transitori presso segreterie di comuni della classe 4ª.

*(È approvato).*

## Art. 11.

*(Segretari titolari transitori di sedi della classe 5ª)*

I segretari capi di 2ª classe in servizio presso comuni della classe 5ª ai sensi dell'articolo 49, quarto comma, della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono confermati nelle stesse sedi in qualità di titolari.

*(È approvato).*

## Art. 12.

*(Ammissione ai concorsi a posti di segretario generale)*

Il requisito dell'idoneità prescritto dall'articolo 3 per l'ammissione ai concorsi a posti di segretario generale non è richiesto:

a) ai vice segretari di ruolo di comuni o province della classe 1ª;

b) ai vice segretari di ruolo di comuni o province della classe 2ª ed ai capi ripartizione titolari fino all'espletamento dei primi due concorsi per la nomina a segretario capo di 1ª classe che saranno indetti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

*(È approvato).*

Art. 13.

*(Trattamento economico della qualifica di segretario capo di 1ª classe)*

Il trattamento economico stabilito per i segretari capi di 1ª classe può essere attribuito secondo i criteri prescritti dall'articolo 5, anche ai segretari capi di 2ª classe i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano tale qualifica e siano titolari transitori di segreterie di comuni della classe 5ª, ovvero siano distaccati presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

*(È approvato).*

Art. 14.

*(Facilitazioni di viaggio)*

Ai segretari comunali e provinciali in attività di servizio o in quiescenza, ed alle loro famiglie, sono estese tutte le facilitazioni di viaggio stabilite per i dipendenti civili dello Stato.

G I R A U D O , *relatore*. All'articolo 14 propongo di aggiungere il seguente comma: « L'articolo 44 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal relatore.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 14 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

*(È approvato).*

Art. 15.

*(Disposizioni abrogate)*

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o, comunque, non compatibili con la presente legge.

*(È approvato).*

Passiamo ora all'esame degli allegati di cui do lettura:

TABELLA A

*Assegnazione della qualifica del segretario ai comuni*

Classe	POPOLAZIONE	QUALIFICA DEL SEGRETARIO
I/A	Oltre 250.000 abitanti . . . . .	} Segretario comunale generale di I classe.
I/B	Da 65.001 a 250.000 abitanti e capoluoghi di provincia con popolazione superiore a 40.000 abitanti . . . . .	
II	Da 30.001 a 65.000 abitanti e rimanenti capoluoghi di provincia . . . . .	Segretario comunale generale di II classe.
III	Da 8.001 a 30.000 abitanti . . . . .	Segretario comunale capo di I classe.
IV	Da 4.001 a 8.000 abitanti . . . . .	Segretario comunale capo di II classe.
V	Sino a 4.000 abitanti . . . . .	} Segretario comunale capo di II classe.
		} Segretario comunale di I classe.
		} Segretario comunale di II classe.

*(È approvata).*

TABELLA C

*Corrispondenza tra le qualifiche dei segretari comunali e dei segretari provinciali e quelle dell'ordinamento gerarchico statale ai fini della determinazione degli assegni e delle indennità*

QUALIFICHE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	Classe del comune o della pro- vincia	QUALIFICHE DELL'ORDINAMENTO STATALE	Coeffi- ciente	Stipendio ini- ziale lordo
Segretario generale di I classe . . . . .	I/A I/B	Ispettore generale . . . . .	(a) 759 670	3.661.800 3.318.100
Segretario generale di II classe . . . . .	II	Direttore di divisione . . . .	500	2.478.700
Segretario comunale capo di I classe . . . . .	III	Direttore di sezione . . . . .	402	1.991.600
Segretario comunale capo di II classe . . . . .	IV	Consigliere di I classe . . . .	325	1.599.400
Segretario comunale capo di II classe . . . . .	V	Consigliere di I classe . . . .	325	1.599.400
Segretario comunale di I classe . . . . .		Consigliere di II classe . . . .	271	1.397.500
Segretario comunale di II classe . . . . .		Consigliere di III classe . . . .	229	1.145.800

(a) Il coefficiente 759 non trova riscontro nelle qualifiche statali.

G I R A U D O , *relatore*. Alla Tabella C c'è da fare una modificazione.

Noi abbiamo segretari generali di prima classe divisi tra segretari di I/A e di I/B; quelli di I/A hanno coefficiente 759, che non esiste nello Stato e quelli di I/B hanno coefficiente 670.

Ora, nella Tabella ci sono due graffe per cui si colloca il segretario generale (tanto quello di I/A che quello di I/B che ha un coefficiente diverso) nella posizione di ispettore generale. Si tratta quindi di spostare la

espressione « ispettore generale » al livello della I/B.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Giraud.

(È approvato).

Metto ai voti la Tabella C la quale, con l'emendamento testè approvato, risulta così formulata:

TABELLA C

*Corrispondenza tra le qualifiche dei segretari comunali e dei segretari provinciali e quelle dell'ordinamento gerarchico statale ai fini della determinazione degli assegni e delle indennità*

QUALIFICHE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	Classe del comune o della pro- vincia	QUALIFICHE DELL'ORDINAMENTO STATALE	Coeffi- ciente	Stipendio iniziale lordo
Segretario generale di I classe	I/A	Ispettore generale . . . . .	(a) 759	3.661.800
	I/B		670	3.318.100
Segretario generale di II classe	II	Direttore di divisione . . . . .	500	2.478.700
Segretario comunale capo di I classe . . . . .	III	Direttore di sezione . . . . .	402	1.991.600
Segretario comunale capo di II classe . . . . .	IV	Consigliere di I classe . . . . .	325	1.599.400
Segretario comunale capo di II classe . . . . .	V	Consigliere di I classe . . . . .	325	1.599.400
Segretario comunale di I classe		Consigliere di II classe . . . . .	271	1.397.500
Segretario comunale di II classe		Consigliere di III classe . . . . .	229	1.145.800

(a) Il coefficiente 759 non trova riscontro nelle qualifiche statali.

(È approvata).

TABELLA F

*Programma delle prove di esame per il concorso di ammissione  
alla carriera dei segretari comunali*

1. Diritto costituzionale e diritto amministrativo.
2. Nozioni di ragioneria generale, con particolare riguardo alle aziende pubbliche e ragioneria applicata agli enti locali.
3. Legislazione amministrativa concernente l'attività degli enti locali.
4. Nozioni di diritto civile.
5. Diritto penale (Codice penale: libro I; libro II, titoli II e VII).
6. Istituzioni di diritto tributario con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali.
7. Leggi elettorali (elettorado attivo, amministrativo e politico).
8. Elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato.
9. Legislazione sociale.
10. Nozioni di statistica metodologica ed applicata (statistica economica, della finanza locale, sociale e demografica).
11. Nozioni di politica economica con particolare riguardo alla programmazione.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2, 3; la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

(È approvata).

## TABELLA G

*Programma delle prove di esame del concorso per la nomina a segretario capo di I classe*

L'esame consta di tre prove scritte a carattere teorico-pratico e di una prova orale. Almeno una delle prove scritte avrà particolare attinenza ai servizi di istituto delle Amministrazioni comunali.

Le prove scritte e orali sono le seguenti:

Prove scritte:

- a) legislazione amministrativa concernente l'attività degli enti locali;
- b) istituzioni di diritto tributario con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali;
- c) ragioneria applicata agli enti locali territoriali.

Prove orali:

- a) le materie delle prove scritte;
- b) diritto costituzionale ed amministrativo;
- c) nozioni di diritto civile;
- d) diritto penale (Codice penale: libro I; libro II, titoli II e VII);
- e) legislazione sociale;
- f) politica economica con particolare riguardo alla programmazione;
- g) nozioni di statistica metodologica ed applicata (statistica economica, della finanza locale, sociale e demografica).

(È approvata).

ZAMPIERI. Chiedo venia ai colleghi se faccio perdere loro del tempo.

Dichiaro di dare voto favorevole a questo disegno di legge unicamente per motivi di contingente praticità; motivi più che evidenti e che non hanno bisogno di illustrazione. Questo è un disegno di legge modificativo di una legge esistente che non è conforme ai dettami della Costituzione scritta, ma che è conforme alla prassi costituzionale messa in atto.

Questo il motivo della mia riserva e l'augurio che faccio veramente di cuore è che dopo che saranno attuate e rese operanti le Regioni ci si possa dedicare veramente a una riforma anche in questo senso, perchè è inammissibile che in un ente autonomo territoriale, come il comune e la provincia, colui che è il primo funzionario dell'Amministrazione debba essere un dipendente dello Stato.

Nella discussione che si è svolta in sede referente abbiamo visto che è praticamente impossibile equiparare in tutto e per tutto il segretario comunale e il segretario provinciale ai dipendenti dello Stato. Questa figura ibrida del segretario che è impiegato dello Stato, messo al servizio del comune e della provincia, pagato dal comune e dalla provincia e regolato da disposizioni che sono estranee a quelle di questo ente territoriale autonomo, scusatemi, egregi colleghi, credo che costituisca una vera e propria assurdità.

Faccia il Parlamento, dopo aver votato la legge sull'ordinamento regionale, una legge-cornice, diciamo così, perchè oggi si usa questo termine, che serva da paraurti contro eventuali persecuzioni che si potrebbero avere da parte degli amministratori degli enti; ma è certo che il segretario deve essere un dipendente del comune e della provincia e deve essere nominato dal comune o dalla provincia, secondo i casi.

F A B I A N I . Anch'io nel dichiararmi favorevole al disegno di legge per le ragioni di opportunità illustrate anche da altri colleghi voglio sottolineare che concordo pienamente con le dichiarazioni del collega Zampieri sul fatto che i segretari comunali, come dipendenti dello Stato, sono un assurdo nei confronti delle autonomie locali.

Infatti il ruolo dei segretari comunali ha seguito il soffocamento delle autonomie degli enti locali all'epoca del fascismo, cioè prima i podestà e poi i segretari comunali divennero dipendenti dello Stato perchè lo Stato intendeva avere sui comuni una funzione di controllo che, nei periodi più critici, ha avuto anche carattere di limitazione e di soffocamento delle autonomie degli enti locali.

Un ritorno al ruolo dei segretari dipendenti dai comuni e dalle province vuol dire quindi eliminare tracce del passato contrarie all'autonomia degli enti locali.

Pertanto mi associo pienamente alle dichiarazioni del senatore Zampieri e auspico anch'io che quanto prima si possa pervenire alla ricostituzione di questa autonomia degli enti locali anche attraverso la figura del segretario comunale o provinciale.

A N G E L I L L I . Voterò a favore di questo disegno di legge e il mio voto favorevole vuol essere una particolare raccomandazione alla Presidenza della Commissione affinchè il disegno di legge venga subito trasmesso alla Camera dei deputati, in modo che possa essere approvato tempestivamente essendo molto atteso dagli interessati.

B A T T A G L I A . Ci troviamo ancora una volta di fronte a un disegno di legge che avrebbe potuto essere perfezionato.

Quando il collega Zampieri parlava, io pensavo a un certo verso: « d'illusioni noi viviamo »; e infatti egli ha fatto riferimento all'istituto regionalistico per eliminare la statizzazione dei segretari comunali. Se si fosse voluto eliminare questa statizzazione, non

ci sarebbe stato bisogno di ricorrere all'istituto regionalistico.

Noi liberali voteremo a favore di questo disegno di legge, pur convinti che esso, poichè comunque deve tornare all'altro ramo del Parlamento, poteva essere notevolmente migliorato da parte nostra.

L E S S O N A . Anche noi esprimiamo parere favorevole e auspichiamo che i segretari comunali diventino effettivamente non più funzionari di Stato, ma dipendenti dei comuni e delle province.

Credo — e ho già avuto occasione di dirlo al collega Zampieri — che attendere l'attuazione dell'istituto regionalistico sia fare un danno ai segretari comunali e provinciali perchè, prima che si arrivi a sistemarli attraverso questo istituto, occorreranno molti anni.

P R E Z I O S I . Voto favorevolmente pur rendendomi conto che avremmo potuto migliorare questo disegno di legge andando incontro ai desideri delle categorie interessate.

N E N N I G I U L I A N A . Siamo favorevoli, anche se abbiamo alcune riserve. Speriamo che, una volta costituite le Regioni, si dia un assetto definitivo alla categoria dei segretari comunali e provinciali.

B I S O R I . Mi dichiaro favorevole ritenendo giuste le aspirazioni che vengono soddisfatte da questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 11,15.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari